

Newsletter n. 11 del 12 Marzo 2016

1. START-UP INNOVATIVE - Pubblicato il Modello uniforme di atto costitutivo e statuto per la costituzione di una SRL non semplificata senza il ricorso al notaio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2016, il **Decreto 17 febbraio 2016**, recante **"Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative"**. Il decreto, nel dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge n. 33 del 2015, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2463 del Codice civile, i **contratti di società a responsabilità limitata**, ivi regolanti, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up, di cui all'articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, **potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente** a norma dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) **da ciascuno dei sottoscrittori**, nel caso di società pluripersonale, o **dall'unico sottoscrittore**, nel caso di unipersonale, **in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A del presente decreto**, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello.

Il decreto introduce così la possibilità di costituire una Start-up innovativa mediante un **modello standard tipizzato con firma digitale**, senza ricorso al notaio, ferma restando, tuttavia, la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, dovranno essere redatti **in modalità esclusivamente informatica** e portare l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del C.A.D.. L'atto sottoscritto in maniera diversa non potrà essere iscritto nel Registro delle imprese.

In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione dovrà completarsi entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima sottoscrizione. **Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.**

Il documento informatico dovrà essere presentato per l'iscrizione nel Registro delle imprese, **entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione.**

Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare **istanza di iscrizione nella sezione speciale**, di cui all'art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.

Superate le verifiche spettanti all'ufficio del Registro delle imprese, come puntualizzate al comma 2 dell'art. 2 del decreto in commento, l'ufficio dovrà procedere all'iscrizione **entro 10 giorni** dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della Start-up **oppure avvalendosi dell'Ufficio del Registro delle imprese**, che autenticerà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all'iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all'apposizione dell'ultima firma.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il **modello informatico** e la **modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese**, direttamente compilabile online.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle Startup innovative e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

2. CAMERE DI COMMERCIO E GIUDICI DEL REGISTRO - Dal Ministero della Giustizia un Vademecum operativo sulle modalità dei depositi telematici di alcuni atti

Con l'intento di rendere telematici i flussi relativi al deposito di atti, comunicazioni e notificazioni relativi alla tenuta del Registro delle imprese, tra la Camera di Commercio e il Giudice del registro, il Ministero della Giustizia, in data 1° marzo 2016, ha diffuso la **circolare del 22 febbraio 2016, Prot. 23750**, comunicando che è ora possibile procedere con l'**avvio del deposito telematico dalle Camere di Commercio al Giudice del Registro** ed emanando a tal proposito un "**vademecum operativo**".

L'avvio del deposito telematico dalle Camere di Commercio al Giudice del registro riguarderà i seguenti atti:

- 1) **Ricorsi ex art. 2190** Codice civile, relativi ad omissioni di iscrizioni obbligatorie da effettuarsi nel Registro delle imprese;
- 2) **Ricorsi ex art. 2191** Codice civile, relativi ad iscrizioni atipiche avvenute nel Registro delle imprese;
- 3) **Ricorsi ex D.P.R. n. 247/2004** (recante: *Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*);
- 4) **Ricorsi per cancellazioni ex art. 2490** Codice civile (*cancellazione d'ufficio a seguito del mancato deposito per oltre tre anni consecutivi del bilancio in fase di liquidazione*);
- 5) **Memorie autorizzate dal Giudice**;
- 6) **Istanze varie** (Revoche e rettifiche ex art. 742 Codice procedura civile; Istanze varie su ricorsi già inviati).

Gli atti inviati verranno inseriti nel fascicolo informativo. Il Giudice del registro, assegnatario del procedimento, potrà visualizzare gli atti e gli eventuali allegati nella "consolle del magistrato", nonché redigere e depositare telematicamente i propri provvedimenti.

Per i **requisiti richiesti da parte delle Camere di Commercio**, per la **procedura di deposito** e per il **flusso di invio delle notifiche tra le Cancellerie dei Tribunali e i funzionari della Camera** si rimanda a quanto descritto nel "**vademecum**".

In questa fase sperimentale sono coinvolte solo le seguenti cinque Camere di Commercio: **Bologna, Catania, Firenze, Milano, Roma**, le quali verranno supportate da InfoCamere per gli aspetti operativi.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

3. BILANCIO D'ESERCIZIO - Nota operativa dell'Accademia Romana di Ragioneria sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015

L'Accademia Romana di Ragioneria, con la **nota operativa n. 3/2016**, esamina i principali effetti in materia di bilancio di esercizio e consolidato connessi alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE. Tra queste particolare attenzione è dedicata alle novità introdotte negli **scemi relativi allo stato patrimoniale e al conto economico**.

Ricordiamo che la **Direttiva 34/2013/UE** ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII direttiva) per la parte relativa alla disciplina del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Nel contempo ha apportato innovazioni all'ordinamento contabile europeo, con l'obiettivo di arrivare a una vera e propria armonizzazione dei bilanci d'esercizio in Europa.

Con il **D.Lgs. 139/2015**, si è provveduto, in particolare:

- 1) ad integrare e modificare il Codice civile e il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, per allinearne le disposizioni in materia di bilancio d'esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva 34/2013/UE e altri provvedimenti legislativi già esistenti;
- 2) ad apportare modificazioni ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle descrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento (*D.Lgs. 173/1997, riguardante le imprese di assicurazione; D.Lgs. 39/2010, in materia di revisione legale dei conti; D.Lgs. 38/2005 recante l'ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio su base individuale e/o consolidata secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*).

Le disposizioni del suddetto Decreto sono entrate in vigore il **1° gennaio 2016**, si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data e riguardano essenzialmente i bilanci delle:

- a) *società per azioni*;
- b) *società in accomandita per azioni*;
- c) *società a responsabilità limitata*;

d) società di persone, solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili le società: (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.).

LINK:

[Per scaricare il testo della nota operativa 3/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla redazione e sugli adempimenti pubblicitari relativi ai bilanci clicca qui.](#)

4. TUTELA DEL RISPARMIO E DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI - La CONSOB modifica il regolamento sul procedimento sanzionatorio

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, la **delibera CONSOB 24 febbraio 2016, n. 19521**, recante "Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni".

Con questa delibera – **in vigore dal 8 marzo 2016** – la CONSOB ha modificato il proprio regolamento sul procedimento sanzionatorio per conformarlo alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, emanato in attuazione della direttiva 2013/36/UE sui requisiti minimi di capitale del sistema bancario (c.d. CRD IV). Vengono così definiti:

- la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni;
- la procedura per l'emanazione degli ordini di rimozione delle irregolarità accertate;
- le modalità di pubblicità delle sanzioni.

Tenuto conto del fatto che nel nuovo contesto normativo molte delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla CONSOB sono **commisurate al fatturato dell'ente**, nel regolamento viene specificato che il fatturato rilevante è il **fatturato annuo dell'ultimo esercizio** il cui bilancio alla data della violazione risulta approvato dall'organo competente. Una Appendice allegata al regolamento indica i criteri di calcolo del fatturato, distinguendo a seconda della tipologia di ente (banche, assicurazioni, altre imprese, società tenute alla redazione del bilancio consolidato).

Per quanto riguarda la **pubblicità delle sanzioni**, viene previsto che il provvedimento sanzionatorio sia pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione e dispone che deve contenere almeno:

- le fonti normative poste alla base del procedimento sanzionatorio;
- i fatti contestati e la disposizione violata;
- la sintetica indicazione degli atti del procedimento;
- la decisione della Commissione con la menzione del soggetto sanzionato, l'indicazione della violazione accertata, del tipo e dell'entità della sanzione applicata nonché dei criteri posti alla base della determinazione della sanzione.

Inoltre nel provvedimento devono essere annotate le informazioni relative alla presentazione dell'eventuale ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con le notizie necessarie ad individuare l'autorità preposta e gli eventuali provvedimenti cautelari predisposti, nonché la decisione sul ricorso stesso.

Le nuove regole in materia di sanzioni, attuate con le modifiche di cui alla presente delibera, **si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze.**

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5. INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE - Pubblicato il decreto che disciplina le modalità di sostegno finanziario

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2016, il **Decreto 15 gennaio 2016**, con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo detta le "Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche".

Il decreto disciplina, nel **Capo I**, le modalità di intervento finanziario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per sostenere:

- a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- b) la trasformazione delle sale esistenti in multisala mediante l'aumento del numero degli schermi;

- c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
- d) l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale cinematografiche;
- e) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse.

Sono previsti a tal scopo contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria o contributi in conto.

Il **Capo II** è relativo alle industrie tecniche cinematografiche a cui vengono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale.

Il **Capo III** è relativo alle disposizioni finali dove si stabilisce che il decreto si applica alle istanze di contributo in conto capitale presentate a partire dal 1° gennaio 2015.

Viene, inoltre, previsto che per i lavori terminati nel 2015, le istanze di richiesta di contributo devono essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Cinema del decreto del direttore generale cinema, previsto all'art. 9, comma 4, del presente decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. REGISTRO DELLE IMPRESE - Le verifiche da parte dell'ufficio delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese iscritte

A decorrere dal 29 novembre 2011, per le società, e dal 20 ottobre 2012, per le imprese individuali, vige l'**obbligo di iscrivere al Registro Imprese la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)**.

In base alla **Direttiva n. 2608 del 27 aprile 2015** - emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia e **in vigore dal 13 luglio 2015** - le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, hanno l'obbligo di:

- *munirsi di una casella di posta elettronica certificata;*
- *iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;*
- ***mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata.***

La direttiva in questione stabilisce, inoltre, che l'iscrizione al Registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è **nella titolarità esclusiva della stessa** in quanto ciò costituisce requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematica.

Prima di procedere all'iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà **verificare, con modalità informatiche:**

- a) **che questo non risulti già assegnato ad altra impresa;** in tal caso dovrà invitare il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d'iscrizione;
- b) **se la casella già assegnata è inattiva;** in tal caso ne dovrà dare comunicazione alla Pubblica Amministrazione che gestisce il pubblico elenco in cui l'indirizzo è iscritto. perché adotti i provvedimenti di competenza;
- c) **che la relativa casella, di esclusiva titolarità dell'impresa richiedente l'iscrizione, sia attiva;** in caso negativo, dovrà invitare il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d'iscrizione.

Successivamente all'iscrizione, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà, inoltre, verificare, **con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale:**

- a) **che la casella sia attiva,**
- b) **che uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata non sia iscritto sulla posizione di due o più imprese e**
- c) **che sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa.**

Per le **caselle risultate inattive** l'ufficio inviterà l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a 10 giorni decorso il quale procederà alla cancellazione dell'indirizzo in questione ai sensi dell'art. 2191 del Codice civile.

Per le **caselle che risulteranno attive ma iscritte sulla posizione di due o più imprese** l'ufficio inviterà tutte le imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima l'indirizzo in questione, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo PEC entro un termine non superiore a 10 giorni, decorso il quale procederà alla cancellazione dell'indirizzo in questione ai sensi dell'art. 2191 del Codice civile.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

7. RIFORMA DELLA SCIA - Parere favorevole da parte della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo

L'idea di una "**certificazione unica**" di inizio attività (SCIA) è stata condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome anche perché questo strumento "*contribuirà a favorire lo sviluppo delle esperienze positive dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) presenti sul territorio, favorendone il rafforzamento e la diffusione*".

Per questi motivi le Regioni, nel corso della Conferenza unificata del 3 marzo scorso, hanno espresso un parere favorevole all'intesa sullo schema di decreto che, attuando la legge 124/2015, riforma la "segnalazione certificata inizio attività (SCIA)".

In un documento consegnato al Governo le Regioni hanno però segnalato anche "*la necessità di accompagnare l'attuazione del presente decreto con una adeguata sede di collaborazione e confronto tra Governo Regioni ed Enti locali*", ed hanno presentato alcune proposte emendative al testo.

LINK:

[Per scaricare il testo integrale del documento clicca qui.](#)

Sull'argomento, segnaliamo un approfondimento, a cura di **Marilisa Bombi**, dal titolo "**Alcune considerazioni a proposito dello schema di decreto legislativo - Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**", nel quale vengono, tra l'altro, evidenziate alcune criticità sul testo circolante e proposte "alcune costruttive osservazioni".

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITA' E TRASPARENZA NELLA P.A. - Parere del Garante Privacy sullo schema di decreto legislativo di revisione e semplificazione - Attenzione agli effetti paradossali

Si condizionato del Garante Privacy sullo schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il Garante, con il provvedimento adottato nella riunione del 3 marzo 2016 (**Registro dei provvedimenti n. 92 del 3 marzo 2016**), chiede maggiori tutele per i cittadini.

Nel parere, l'Autorità ritiene necessario, in primo luogo, sviluppare alcuni criteri di delega non adeguatamente articolati. Si propone quindi di **razionalizzare e rimodulare** gli obblighi di pubblicazione in funzione di **tre criteri essenziali**:

- **grado di esposizione dei singoli titolari di funzioni pubbliche al rischio corruttivo,**
- **funzionalità del dato da pubblicare rispetto alla effettiva necessità di conoscenza da parte dei cittadini e**
- **bilanciamento delle esigenze di trasparenza con il diritto alla protezione dei dati.**

Il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della P.A. è, infatti, particolarmente complesso e necessita di un approccio equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali.

Occorre quindi tenere in considerazione i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza. Rischi che emergono ancora di più in considerazione della delicatezza di alcune informazioni e della loro facile reperibilità grazie ai motori di ricerca.

L'Autorità ha anche chiesto di **precisare meglio l'estensione degli obblighi di trasparenza**, definendoli in maniera puntuale e non con un generico ed indeterminato rinvio alla "normativa vigente".

Alcune modifiche sono poi suggerite rispetto alla disciplina dell'accesso modellata sull'esempio del FOIA (*Freedom of Information Act*) anglosassone che, salvo alcune eccezioni, sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche senza motivazione.

L'Autorità suggerisce, infine, di disciplinare con criteri di maggiore proporzionalità gli **obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali per il personale pubblico** (e i relativi coniugi e parenti entro il secondo grado), modulando gli obblighi di trasparenza a seconda del ruolo e della carica ricoperta.

Lo scopo è quello di evitare che - con la prevista estensione ai dirigenti degli obblighi stabiliti per i titolari di incarichi politici - si determinino ingerenze eccessive nella vita privata di un ambito vastissimo di dipendenti pubblici (sarebbero oltre 140 mila i dirigenti tenuti alla pubblicazione della situazione patrimoniale, senza contare coniugi e parenti fino al secondo grado).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato del 11 marzo 2016 e del parere del 3 marzo 2016 clicca qui.](#)

9. ANTITRUST - Confermata anche per il 2016 la misura del contributo annuale stabilita per l'anno 2015

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con **delibera n. 25876 del 24 febbraio 2016**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2016 - ha confermato per il 2016 la misura del contributo annuale dovuto nella misura dello **0,06 per mille** del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della presente delibera.

In merito, l'Antitrust ricorda che il comma 7-ter, dell'art. 10, della legge n. 287/1990 (recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*"), stabilisce che all'onere derivante dal suo funzionamento si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Tuttavia, la stessa Autorità ricorda che, con delibera n. 25293 del 28 gennaio 2015, ha confermato, per l'anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

La medesima riduzione risulta, pertanto, confermata anche per il 2016.

Il contributo è dovuto dalle **società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro**, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della citata legge n. 287/1990, dove si stabilisce che "*Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati*".

La **soglia massima di contribuzione** a carico di ciascuna impresa non può comunque essere superiore a cento volte la misura minima, ossia a **300 mila euro**.

Il contributo dovrà essere versato, **entro il 31 luglio di ogni anno**, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)



10. SPID - Dal 15 marzo le prime identità digitali per cittadini e imprese

L' 8 marzo scorso, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha tenuto, presso la sala Giannini di Palazzo Vidoni, la conferenza stampa di presentazione di SPID, il nuovo **sistema pubblico di identità digitale**.

Dal 15 marzo 2016 i primi tre gestori di identità digitale accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) renderanno disponibili le prime identità digitali. Cittadini e imprese potranno così rivolgersi a **InfoCert, Poste Italiane e Tim** per richiedere l'identità digitale SPID, che consente l'accesso con credenziali uniche ai servizi online di amministrazioni e privati aderenti al sistema.

Fra il 15 marzo e il mese di giugno 2016 saranno oltre 600 i servizi disponibili e accessibili tramite SPID, da qualsiasi dispositivo di fruizione e con la totale garanzia di sicurezza, tutela della privacy e protezione dei dati personali.

Le **prime amministrazioni ad aderire** saranno: *Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inps, Inail, Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia e Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e Regione Umbria.*

Il percorso di implementazione del sistema di login SPID da parte di tutta la Pubblica Amministrazione italiana durerà 24 mesi. **Entro due anni**, secondo quanto previsto dallo schema di provvedimento, tutti i servizi della Pubblica Amministrazione dovranno accettare le identità SPID.

Al fine di migliorare l'usabilità dei servizi e l'esperienza utente, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha definito un'identità grafica coerente che garantisce la standardizzazione delle interfacce per l'accesso ai servizi online tramite SPID.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'AgID clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare delle slides illustrative clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sistema e reperire tutte le informazioni su SPID clicca qui.](#)

11. FIRENZE - Approvate nuove misure per la tutela e il decoro del centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO - Filiera corta e prodotti tipici e tradizionali

Per aprire una nuova attività alimentare o di somministrazione nel centro storico di Firenze **sarà obbligatorio avere il 70% di prodotti di filiera corta o del territorio.**

Lo ha deciso, in data 11 marzo 2016, la giunta comunale, dando il via libera al disciplinare presentato dall'assessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini, in attuazione del regolamento per la tutela e il decoro del centro storico, approvato dal Consiglio comunale a gennaio scorso.

La **Delibera del Consiglio Comunale di Firenze n. 4 del 18 gennaio 2016** (pubblicata in data 21 gennaio 2016 e in vigore dal giorno successivo.) interviene sulla **tutela ed il decoro della cosiddetta area UNESCO**, confermando ed innovando, in particolare sul tema alcolici, quanto previsto dal Piano per la funzione di somministrazione, dal regolamento per il commercio ed in ultimo dal Regolamento Urbanistico.

Il nuovo regolamento, vieta l'insediamento di nuove attività di commercio al dettaglio del settore alimentare e somministrazione nel centro storico, se non vengono rispettate alcune prescrizioni. Tra queste, l'obbligo di mettere in vendita o somministrare **prodotti di filiera corta** o comunque **tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze** e della regione Toscana.

Il disciplinare definisce i concetti di **filiera corta** e **prodotti tipici e tradizionali** del territorio.

È **filiera corta** "il percorso economico di un prodotto dallo stadio iniziale della produzione a quello finale dell'utilizzazione", con al massimo due intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore e con la produzione realizzata in Toscana.

Per i **prodotti tipici** si fa riferimento al catalogo della Regione Toscana, che comprende prodotti di qualità dell'agroalimentare toscano certificati con i marchi europei di denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) e al catalogo dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

Il freno imposto dall'amministrazione comunale non riguarda solo le nuove attività: anche **quelle già esistenti dovranno adeguarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento**, tranne che gli esercizi storici e di commercio tradizionale.

Sono previste, comunque, delle **deroghe per le nuove attività su presentazione di singoli progetti** valutati da una specifica commissione tecnica del Comune. Nei casi di mancanza del 70% di prodotti toscani in vendita saranno presi in considerazione la qualità di materie prime usate, l'allestimento delle vetrine e le insegne, la tipicità dei prodotti venduti o somministrati (nazionale o internazionale), l'innovatività e originalità del progetto, l'integrazione con l'identità del tessuto storico, architettonico e commerciale della città e le modalità di gestione dell'attività.

Inoltre, in base al regolamento, non possono essere esercitate attività riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del nuovo regolamento approvato dalla giunta comunale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del regolamento approvato il 18 gennaio 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla nuova piattaforma web per il Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO clicca qui.](#)

12. ACQUISTO SOSTITUZIONE PENUMATICI - Da ECOPNEUS un avviso importante per i consumatori

Alla luce del nuovo regime normativo - entrato in vigore il 15 agosto 2015 - **gli automobilisti che non vogliono incorrere in situazioni critiche** al momento del cambio pneumatici, devono adottare particolari cautele.

La **raccomandazione arriva da ECOPNEUS**, la società senza scopo di lucro che si occupa del rintracciamento, della raccolta, del trattamento e del recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) per conto

dei principali produttori di pneumatici operanti in Italia, ed è contenuta in un comunicato stampa pubblicato il 29 febbraio 2016.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova definizione di "**produttore di rifiuti**" stabilita dalla legge 125/2015, di conversione del D.L. n. 78/2015, anche il conduttore del veicolo potrebbe diventare corresponsabile per l'illecita gestione dei PFU da parte dei gommisti e delle officine.

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito alla lett. f), comma 1, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, così come da ultimo modificata dall'art. 11, comma 16-bis, lett. a) del D.L. n. 78, convertito dalla L. n. 125/2015, per «**produttore di rifiuti**» si intende "**il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)**".

L'attuale nozione di produttore riprende il concetto già espresso con la sentenza della Corte di Cassazione 21 gennaio 2000, n. 4957, che aveva qualificato come produttore di rifiuti "*non solo il soggetto dalla cui attività deriva la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione*".

La nuova normativa ha, dunque, esteso la cerchia delle persone che, per legge, possono essere ritenute responsabili per la gestione dei rifiuti: tale responsabilità non si riferisce più solo a coloro che hanno materialmente generato/prodotto un rifiuto, ma anche a coloro a cui sia "**giuridicamente riferibile**" la produzione di un rifiuto.

Per quanto riguarda la **sostituzione dei pneumatici**, ciò significa – si legge nella raccomandazione – che oltre al "gommista" o officina debitamente autorizzata, da sempre ritenuti produttori del rifiuto, in quanto nell'esercizio della loro attività generano pneumatici fuori uso, potrebbe diventare corresponsabile anche il soggetto (es. conduttore del veicolo) che chiede la sostituzione dei pneumatici.

Per evitare problemi, ECOPNEUS invita quindi gli automobilisti a sostituire gli pneumatici **solo presso i gommisti e le officine debitamente autorizzate, lasciando sul posto i pneumatici sostituiti** (salvo che si intenda utilizzarli), nonché a conservare il documento fiscale per la vendita dei pneumatici di nuovo acquisto (da cui deve risultare l'avvenuto pagamento del contributo ambientale PFU).

Il "gommista" o l'officina autorizzata hanno l'obbligo di prendere in carico gratuitamente il pneumatico sostituito e di gestirlo correttamente. Al contrario, la presa in carico e gestione di pneumatici-rifiuto dallo stesso conduttore del veicolo comporta oneri e responsabilità di legge, anche sanzionabili.

La normativa dei rifiuti non è ovviamente applicabile ai pneumatici che il conducente del veicolo intende ancora utilizzare come tali (esempio: pneumatici staccati durante i cambi stagionali).

LINK:

[Per accedere al sito ECOPNEUS ed scaricare il testo dell'avviso clicca qui.](#)

13. COMUNI RICICLONI - Pubblicato il bando di partecipazione all'edizione 2016 - Termine ultimo per la partecipazione fissato al 6 maggio 2016

E' partita la **XXIII edizione** del **concorso Comuni Ricicloni**, organizzata da Legambiente, con la classifica a livello nazionale delle realtà più virtuose nella raccolta differenziata.

Possono partecipare **Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane e Consorzi**.

I dati potranno essere comunicati attraverso la **compilazione della scheda di partecipazione on line** oppure scaricando il modulo da compilare a mano e da inviare via fax al numero 02.97699303 **tassativamente entro il 6 maggio 2016**.

I **Consorzi** dovranno invece **obbligatoriamente utilizzare il file excel** opportunamente predisposto senza modificarlo in nessuna sua parte ed inviarlo all'indirizzo di posta elettronica comuniricicloni@legambiente.org.

Al fine di inviare i dati correttamente si invita ad una attenta lettura del bando di partecipazione.

Nelle ultime tre edizioni di Comuni Ricicloni erano stati evidenziati i Comuni a bassa produzione di rifiuto indifferenziato non riciclabile definiti "**Comuni Rifiuti Free**".

A partire da questa edizione del concorso, l'**aver ridotto il quantitativo di rifiuti non più recuperabile** diventerà un criterio premiante e per entrare nelle graduatorie. I Comuni oltre ad aver raggiunto la soglia di legge del 65% di raccolta differenziata, dovranno aver prodotto un quantitativo di rifiuto indifferenziato inferiore o uguale ai 75 Kg/abitante/anno.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il bando di partecipazione e il modello da compilare a mano clicca qui.](#)

LINK:

[Per compilare la scheda di partecipazione on-line clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
(DAL 7° AL 12 MARZO 2016)

1) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28: Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 24 febbraio 2016: Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni. (Delibera n. 19521). (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Delibera 16 febbraio 2016: Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. (Delibera n. 285/2016/IV). (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30: Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31: Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Decreto 15 gennaio 2016: Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 17 febbraio 2016: Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33: Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Decreto 5 febbraio 2016: Modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» e successive modificazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 25 gennaio 2016: Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35: Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Decreto 23 gennaio 2016: Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Delibera 24 febbraio 2016: Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'anno 2016. (Delibera n. 25876). (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

16) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37: Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

17) Corte dei Conti – Decreto 29 febbraio 2016: Regole tecniche ed operative per la trasmissione dei rendiconti degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le tassonomie XBRL. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
(DAL 7° AL 12 MARZO 2016)

1) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti pena. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 65/1 del 11 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva clicca qui.](#)

2) Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 65/1 del 11 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della Decisione clicca qui.](#)

**Un doveroso e riconoscente omaggio a RAY TOMLINSON,
pioniere del web e padre della posta elettronica
morto il 6 marzo scorso**



Di tutte le invenzioni dell'era digitale è la più diffusa, la più banalizzata, forse anche quella che più di ogni altra ha invaso la nostra vita.

*Ma la **email** aveva un inventore. Era l'americano **Ray Tomlinson**.*

*Tra le sue idee ci fu anche la scelta di utilizzare la "**chiocciola**", il segno @ che è diventato universale per gli indirizzi email, pur non avendo inventato lui questo simbolo, già presente sulle tastiere dei computer.*

*Oggi esistono nel mondo quasi **4 miliardi di indirizzi email**.*

*Le email che rappresentano "traffico aziendale" raggiungono i **100 miliardi all'anno**. La maggioranza delle quali sono perfettamente inutili.*

Ma di questo, Tomlinson non ha colpa!

**Thank you, Ray Tomlinson, for inventing email
and putting the @ sign on the map.**